

CAMPER CLUB LA GRANDA

www.camperclublagranda.it

VELOCIPEDI A PEDALATA ASSISTITA. NE' PATENTE, NE' CASCO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto
Terrestre

Roma, 23 luglio 2003

Prot. n, 292 I-MOT2/D

all'ANCI
ROMA

e, p.c., al Ministero dell'Interno
Direzione Centrale
Polizia Stradale
ROMA

OGGETTO: velocipedi a pedalata assistita.

E' stato segnalato che alcune Polizie locali, nell'ambito dello svolgimento di campagne di sicurezza stradale, stanno procedendo in modo generalizzato alla contestazione della violazione dell'obbligo di indossare un casco protettivo omologato, durante la marcia, ai conducenti e passeggeri di veicoli a tre o più ruote funzionanti a propulsione muscolare, dotati di motore elettrico ausiliario.

Si tratta in particolare di quei tipici veicoli circolanti in prossimità di zone marine, normalmente disponibili con la modalità d'uso di locazione senza conducente, comunemente conosciuti con il nome di "risciò".

A tale proposito si può osservare che i veicoli di cui trattasi si configurano, nella maggioranza dei casi in questione, quali "velocipedi" ai sensi dell'articolo 50 del vigente C.d.S..

Infatti, come è noto, rientrano in questa categoria non soltanto le classiche biciclette a due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare per mezzo di pedali o analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano a bordo del veicolo, ma anche le cosiddette biciclette a pedalata assistita, dotate cioè di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima

di 0,25 Kw, la cui alimentazione è progressivamente ridotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/ho prima se i ciclisti smettono di pedalare.

E evidente che nell'ambito di tali caratteristiche, quei particolari tipi di veicoli si caratterizzino quali velocipedi; ne consegue che tale fattispecie non preveda l'immatricolazione del veicolo con il conseguente rilascio di un documento di circolazione, nè è necessario, per la conduzione dello stesso, aver conseguito una patente di guida, né tanto meno è richiesto, durante la marcia, l'uso del casco protettivo previsto dall'articolo 171 del C.d.S. per conducenti e passeggeri di ciclomotori a due ruote ovvero di motocarrozze.

Si interessa codesta Amministrazione a valutare l'opportunità di dare diffusione alla presente comunicazione ai Comuni che si ritiene possano essere interessati alla suesposta problematica.

**IL CAPO DIPARTIMENTO
(dr. ing. Amedeo FUMERO)**

Z

**U
3
0
0**

I